

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUSTIZIA (IV);	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
<i>In sede referente</i>	» 2
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i>	» 2
<i>In sede legislativa</i>	» 3
CONVOCAZIONI	» 4

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 3 MARZO 1967, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture » (3703).

Il relatore Bisantis, in sostituzione del relatore Martuscelli, riferisce favorevolmente sul disegno di legge ed i deputati Amatucci e Bosisio dichiarano di concordare con le conclusioni del relatore.

Il Sottosegretario di Stato Misasi, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Il Presidente, quindi, pone in votazione gli articoli del disegno di legge, che sono approvati senza modifiche. Rimane pertanto stabilito che a decorrere dall'anno finanziario 1967 lo stanziamento annuo di lire 290 milioni per

le spese di ufficio dei tribunali e delle preture è elevato a lire 350 milioni.

Il Presidente, rinvia la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento dello stanziamento previsto dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26, e 18 febbraio 1963, n. 208, per la concessione di contributi integrativi dello Stato per i servizi dei locali giudiziari » (3704).

Il deputato Bisantis, in sostituzione del relatore Martuscelli, riferisce favorevolmente sul disegno di legge.

Intervengono i deputati Amatucci, Sforza e Bosisio, nonché il Sottosegretario di Stato, Misasi, dichiarandosi tutti favorevoli al disegno di legge.

Il Presidente, pone in votazione gli articoli del disegno di legge che sono approvati senza modifiche.

Resta, pertanto, stabilito che la concessione dei contributi integrativi dello Stato per i servizi dei locali giudiziari, è aumentata a 200 milioni per l'esercizio finanziario 1967, a 600 milioni per l'esercizio finanziario 1968, a 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1969, a 1.500 milioni per gli anni finanziari dal 1970 al 1985, con una progressiva decrescenza sino all'esercizio finanziario 1989.

Il Presidente, rinvia quindi, la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di una sezione in funzione di Corte di assise di appello presso la Corte di appello di Catanzaro » (2853).

Il relatore Bisantis riferisce favorevolmente sulla istituzione della nuova sezione in funzione di Corte d'assise di appello presso la Corte di appello di Catanzaro, mettendone in evidenza la necessità e l'urgenza. Dopo interventi dei deputati Amatucci, Sforza, Bosio e del Sottosegretario Misasi, che si dichiarano favorevoli all'approvazione del disegno di legge, il Presidente pone in votazione il principio informatore dell'articolo unico che viene approvato, e rinvia la votazione a scrutinio segreto ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,35.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 3 MARZO 1967, ORE 11,40. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1967, n. 8, concernente " Riapertura dell'Ufficio della Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze " » (3767).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge ed il relatore Pennacchini illustra gli emendamenti proposti dal Governo e quelli da lui stesso predisposti ai vari articoli del decreto-legge.

La Commissione, quindi, dopo intervento del deputato Cavallaro Francesco e del deputato Galdo, nonché del Sottosegretario di Stato Misasi, approva alcune modifiche al decreto-legge. Sostituisce l'articolo 2 con il seguente: « Per gli effetti di cui agli articoli seguenti, è pubblicato unitamente al presente decreto, l'elenco dei registri che non risultano danneggiati dall'alluvione del 3 novembre 1966.

« Con successivi decreti del Ministro di grazia e giustizia, verranno pubblicati gli elenchi dei registri restaurati, in essi compresi anche quelli nei quali non sia stata possibile la ricostruzione di tutte le formalità a cura del conservatore ».

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente 2-bis: « Per la ricostituzione dei registri, degli atti e delle formalità distrutte o deteriorate in conseguenza dell'alluvione del 3 novembre 1966 si applicano le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 770, in quanto compatibili con il presente ».

Il terzo comma dell'articolo 3 è sostituito con il seguente: « Per le formalità, invece, da eseguire sui registri non ancora completa-

mente utilizzabili, procederà all'annotazione della domanda sul registro generale d'ordine rimandando la esecuzione della formalità al momento in cui detti registri potranno essere utilizzabili ».

Il quinto comma dell'articolo 3 è sostituito con il seguente: « Il conservatore deve, inoltre rilasciare certificazioni, dichiarazioni e copie, eseguire le mansioni previste dalla legge e consentire le ispezioni di cui al comma secondo dell'articolo 2673 del codice civile, limitatamente ai registri di cui all'articolo 2. Dovrà, altresì, consentire la visura delle tavole alfabetiche in presenza di un dipendente della Conservatoria dei registri immobiliari ».

Alla fine dell'articolo 3 viene aggiunto il seguente comma: « Gli effetti giuridici delle formalità richieste decorrono dalla loro annotazione sul registro generale d'ordine ».

Infine, sostituisce l'articolo 4 del decreto-legge con il seguente: « Per le rinnovazioni di ipoteche che il Conservatore dei registri immobiliari è tenuto ad eseguire d'ufficio, il termine previsto dall'articolo 2847 del codice civile è sospeso per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Conseguentemente viene modificato anche l'articolo unico del disegno di legge precisando che la conversione in legge del decreto-legge è approvata « con le seguenti modificazioni ».

La Commissione, quindi, dà mandato al Relatore Pennacchini di predisporre la relazione per l'Assemblea, mentre il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei Nove.

PROPOSTA DI LEGGE:

PENNACCHINI: « Modifica dell'articolo 625 del codice penale » (3635).

Il Presidente ricorda i precedenti dell'esame ed il Sottosegretario Misasi, a nome del Governo, presenta un emendamento sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge.

Intervengono nella discussione i deputati Mannironi, Valiante, De Florio, Galdo, Guidi, e il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 3 MARZO 1967, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria e Romita.

PROPOSTA DI LEGGE:

ROMANATO ed altri: « Proroga degli incarichi di insegnamento e soppressione dell'articolo 5 della legge 4 giugno 1962, n. 585 » (3765).

Il deputato Racchetti riferisce favorevolmente sul provvedimento inteso a prorogare gli incarichi annuali di insegnamento disposti dalle leggi 6 aprile 1965, n. 355, e 26 maggio 1966, n. 336, relative agli incarichi triennali conferiti ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, e della legge 15 febbraio 1963, n. 354. Egli osserva che il provvedimento si prefigge di prorogare anche gli incarichi triennali conferiti, a decorrere dal 1° ottobre 1964, in applicazione della stessa legge del 1961, n. 831, nonché quelli conferiti a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 354, relativa agli insegnanti degli istituti professionali. A suo avviso le proroghe, cui si riferisce la proposta di legge in esame, si rendono necessarie al fine di porre l'amministrazione in condizione di assicurare una continuità didattica alla scuola, in attesa di una definitiva sistemazione del settore.

Dopo intervento del deputato Titomanlio Vittoria, che dichiara il suo assenso al provvedimento, su proposta del relatore, la Commissione delibera all'unanimità — col consenso del rappresentante del Governo — di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,55.

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 3 MARZO 1967, ORE 9,55. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria e Romita.

DISEGNO DI LEGGE:

« Trasformazione in Università statale della libera università di Lecce » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3648).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento concernente la trasformazione in Università statale della libera Università di Lecce.

Il Presidente Ermini ricorda che nella precedente seduta, accantonati l'articolo 3 e l'ultimo comma dell'articolo 4, erano stati approvati senza modificazioni gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del disegno di legge.

Dopo interventi dei deputati: Codignola e Berlinguer Luigi, i quali ribadiscono le perplessità già espresse sulla formulazione dell'articolo 3, relativamente al contributo di 50 milioni che lo Stato dovrebbe erogare annualmente all'Università di Lecce; Valitutti, il quale si limita ad osservare che l'articolo in esame semmai pecca di una inesatta formulazione; del relatore Magri, il quale specifica che tale contributo è dedotto dai finanziamenti aggiuntivi previsti dall'articolo 28 del piano della scuola nonché del Sottosegretario Romita, che concorda con le delucidazioni fornite dal relatore, la Commissione non accoglie un emendamento Codignola (inteso a stabilire che il contributo deve essere erogato indipendentemente dai contributi ordinari e straordinari in sede di ripartizione annuale) ed approva, senza modificazioni l'articolo 3.

Senza modificazioni è approvato altresì l'articolo 4 (il cui ultimo comma era stato accantonato nella precedente seduta poiché strettamente connesso al disposto dell'articolo 10), quindi la Commissione prende in esame e respinge un emendamento presentato all'articolo 12 dai deputati Berlinguer Luigi, Scionti, Seróni (inteso a stabilire che i componenti dei Comitati tecnici, cui sono demandate temporaneamente le attribuzioni normalmente affidate ai Consigli di facoltà, sono eletti secondo le disposizioni vigenti per l'elezione dei membri della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione), dopo interventi dei deputati: Berlinguer Luigi e Scionti, i quali ribadiscono l'opportunità di ottenere la maggior garanzia possibile nella costituzione dei Comitati tecnici, del relatore Magri, il quale osserva che il caso in esame si riferisce esclusivamente all'applicazione delle norme vigenti e ravvisa l'opportunità di rinviare il problema nella sede più opportuna della riforma universitaria, nonché del Sottosegretario Romita il quale, concordando col relatore, fa presente che, pur rendendosi conto dei motivi di perplessità emersi sull'argomento, la soluzione in questa sede della questione sarebbe difficile e complessa, perché comporterebbe la necessità di affrontare e risolvere molti problemi ad essa connessi.

Successivamente è accolto dalla Commissione un emendamento, presentato all'ultimo comma dell'articolo 12 dai deputati Berlinguer Luigi e Scionti, e con l'adesione del deputato Codignola (inteso a stabilire che nell'eventualità che debba costituirsi il Comitato tecnico, dopo un primo biennio di permanenza in carica, lo stesso abbia la medesima durata), dopo interventi dei deputati: Ber-

linguer Luigi, Codignola e Codacci Pisanelli, il quale non ravvede l'opportunità di introdurre modificazioni che in linea di massima non appaiono strettamente necessarie, del relatore Magri, nonché del Sottosegretario Romita che dichiarano di rimettersi alla Commissione.

Approvato quindi l'articolo 12, sono approvati senza modificazioni l'articolo 13 e la tabella A, annessa al provvedimento.

Per dichiarazione di voto, il deputato Scionti tiene a precisare che il suo gruppo è in linea di massima favorevole alla statizzazione dell'Università di Lecce purché si abbiano le garanzie che essa sia una Università moderna, organicamente collegata allo sviluppo del Salento e non strumentalizzata come la maggior parte delle Università meridionali. Ribadite quindi le principali perplessità nutrite in ordine allo scioglimento dell'attuale Consiglio di amministrazione e alla nomina di un Commissario governativo, alla nomina dei Comitati tecnici, all'insufficiente organico dei professori di ruolo e degli assistenti, all'esiguità del contributo previsto all'articolo 3, preannuncia la astensione del suo gruppo dalla votazione del disegno di legge e l'impegno della sua parte ad intensificare l'azione per una riforma democratica dell'Università nella opportuna sede della discussione dei provvedimenti concernenti la riforma universitaria.

Dopo aver approvato un ordine del giorno Franceschini, Codignola, Abate, accolto dal Governo ed inteso ad impegnare il Ministro della pubblica istruzione a limitare ad un anno la presenza del Commissario governativo di cui all'articolo 10, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

CONVOCAZIONI

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

Martedì 7 marzo, ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Variatione al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'an-

no finanziario 1966 (Terzo provvedimento) (3692) — Relatore: Galli — (*Parere della II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*).

Parere sul disegno di legge:

Approvazione ed esecuzione degli Scambi di Note tra l'Italia e la Santa Sede relativi all'applicazione della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sull'istituzione di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società, effettuati in Roma l'11 ottobre 1963 (1773) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Ghio.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Martedì 7 marzo, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici (3749) — Relatore: Reale Giuseppe — (*Parere della I Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

BORGHİ ed altri: Interpretazione autentica della legge 31 marzo 1958, n. 165 (3268) — Relatore: Buzzi — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

DALL'ARMELLINA: Determinazione dei titoli validi per l'ammissione agli esami di abilitazione per l'insegnamento delle lingue e letterature straniere (1106);

TITOMANLIO VITTORIA: Modifiche alle norme sull'ammissione agli esami di abilitazione e sul conferimento degli incarichi e supplenze per l'insegnamento delle lingue e letterature straniere (1325);

FUSARO ed altri: Riconoscimento del diploma di insegnamento delle lingue e letterature straniere rilasciato dalla scuola superiore per interpreti e traduttori (2765);

— Relatore: Fusaro.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Martedì 7 marzo, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

RIPAMONTI ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 218 « Provvedimenti per l'edilizia popolare » (3763) — Relatore: Carra.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (3669) — (*Parere della II, della IV e della VIII Commissione*) — Relatore: Ripamonti.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

GUARIENTO ed altri: Ripristino dei beni distrutti o danneggiati da eventi bellici (3015) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Greggi.

Discussione del disegno di legge:

Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a costruire la seconda invasatura per le navi traghetto delle ferrovie dello Stato in Golfo degli Aranci (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3771) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Greggi.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 19,30.